

## □ Interrogazione n. 197

*presentata in data 29 ottobre 2010*

a iniziativa del Consigliere Bugaro

**“Conoscere i motivi del ritardo nella contestazione di vizi e difetti formulata dalla Regione Marche ex art. 1669 Codice Civile contro la Snam Progetti SpA e le imprese Gentili, Davanzali e Zungarini, per difetti inerenti la funzionalità delle opere di fognatura del Comune di San Benedetto dei Tronto, ritardo che ha comportato la reiezione della domanda come da sentenza della Corte di Appello di Ancona del 20/07/2010 e di conseguenza la rilevante perdita economica di euro 5.629.380,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 1997, spese tecniche e di contenzioso per la stessa Regione Marche”**

a risposta orale urgente

Il sottoscritto consigliere regionale,

Premesso:

*che* la Regione Marche con atto n. 4904 del 03/08/1988 ha deciso di affidare a norma dell'art. 55 dello Statuto Regionale alla Snam Progetti l'incarico di organizzare e coordinare le attività necessarie per la redazione e fornitura alla Regione Marche dei progetti esecutivi e della documentazione necessaria per lo svolgimento delle gare d'appalto, nonché di tutte le attività necessarie per la realizzazione delle opere relative al “Risanamento delle condizioni igienico sanitarie e trofiche della fascia costiera della Regione Marche (completamente). Sottoprogetto A — intervento E - Opere di fognatura del Comune di San Benedetto del Tronto”;

*che* con disciplinare n. 105 del 02/11/1988 è stata stipulata la relativa convenzione la quale prevede all'art. 3.2 l'impegno dalla parte della Snam Progetti a realizzare e coordinare la direzione lavori;

*che* con atto n. 4948 del 01/09/1988 la Regione Marche approvava, tra l'altro, il progetto dei lavori di costituzione della fognatura nel Comune di San Benedetto del Tronto (sottoprogetto A - intervento E);

*che* in seguito a licitazione privata i lavori di cui sopra furono affidati alla ditta Gentili ing. Aldo e ing. Ivo di Fano, giusto contratto n. 29365/88, per un importo di lire 4.846.247.500;

*che* con DGR n. 7638 del 16/12/1988 veniva autorizzata l'estensione del contratto all'impresa Davanzali e A. Zungarini;

*che* con due perizie di variante regolarmente approvate dalla Giunta Regionale, per maggiori lavori, l'appalto subiva un aumento complessivo di lire 1.978.796.000;

*che* i lavori furono ultimati in data 29/09/1992 giusto certificato di ultimazione dei lavori messi in pari data dalla direzione lavori;

*che* in data 16/07/1993 la commissione di collaudo concludeva per la non collaudabilità delle opere evidenziando una serie di problematiche inerenti la funzionalità della struttura realizzata invitando la ditta al ripristino della condotta;

*che* verbale di collaudo è stato sottoscritto, senza riserva alcuna, da parte della Regione Marche da tutti i partecipanti;

*che* in data 16/02/1995 il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ordinava all'impresa Gentili il ripristino della condotta giusta nota prot. 1073/95, invitando nel contempo la Snam Progetti a redigere un progetto esecutivo per l'eliminazione degli inconvenienti riscontrati in seguito a collaudo;

*che* vista la nota di risposta della Snam Progetti del 9/10/1996 con la quale la stessa respingeva l'invito rivoltole adducendo l'esclusione di tale richiesta da quanto invece dedotto nel contratto originario n. 1051 del 02/11/1988;

*che* vista la nota del 20/05/1997, n. prot. 3572 con la quale la Regione Marche comunicava l'aggiudicazione dell'incarico di “progettazione, direzione lavori, contabilità e assistenza dei lavori di ripristino di un tratto di condotta a mare dell'impianto fognario del Comune di San Benedetto” all'ing. Falappa;

*che* viste le risultanze degli elaborati progettuali dell'ing. Falappa relativi all'indagine preliminare del 15/09/1997, alla relazione tecnica integrativa del 04/12/1997 all'indagine di dettaglio del 15/01/1998, al rapporto tecnico del 24/04/1998;

Considerato:

*che* il Dirigente dell'Ufficio LLPP ing. Michele Pierri con lettera del 05/02/1999 inviata alla Snam Progetti e per conoscenza al Servizio Legale avv. Costanzi ed al Dirigente del Servizio LLPP, faceva presente che gli atti succitati sono stati completati dall'ing. Falappa il 15/01/1998 e dunque potevano essere visionati presso la sede del Servizio medesimo, sito in via Palestro 19, Ancona;

*che* per le motivazioni e le osservazioni riportate ai sensi e agli effetti dell'art. 1669 del Codice Civile, per la presenza di gravi difetti nonché per la rovina totale dell'opera di cui all'oggetto, l'ex Dirigente del Servizio LLPP dott. ing. Libero Principi denunciava, con racc. del 26/01/1999, inviata alla Snam Progetti, chiedendo a titolo di risarcimento danno il pagamento della somma di lire 7.439.342.80, oltre a tutte le spese generali per l'IVA, la revisione prezzi, spese tecniche, rilievi ed indagini, rivalutazioni finanziarie ed eventuali danni indiretti derivanti dal mancato utilizzo dell'opera da parte della comunità;

*che* la Regione Marche in persona del Presidente "pro tempore", tramite il proprio Ufficio Legale avv. ti Paolo Costanzi e Gabriella De Berardinis (quali rappresentanti e difensori in virtù di procura speciale) intentava causa civile presso il Foro di Ancona contro la Snam Progetti e l'impresa Gentili ing. Aldo e dott. Ivo in proprio e quale impresa capogruppo della RTI formata con l'impresa Cesare Davanzali & C. snc e Zungarini Alfredo snc;

*che* la Snam Progetti per mezzo dell'avv. Maurizio Discepolo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale unitamente all'avv. Domenico Arbini del Foro di Roma e l'impresa Gentili con le imprese Davanzali e Zungarini per mezzo dell'avv. Marco Bertinelli le rappresenta e difende in virtù del mandato ricevuto, si costituirono in opposizione adducendo tra l'altro l'incompetenza del Tribunale di Ancona trattandosi di lavori eseguiti nel Comune di San Benedetto e quindi concernente il Tribunale di Ascoli Piceno e la violazione dell'art. 1669 in quanto la denuncia della Regione Marche doveva essere espletata entro un anno dal 15/09/1997 (data dell'indagine preliminare, ma considerata di per sé significativa dai ricorrenti) e quindi non oltre il 15/09/1998, mentre la denuncia avveniva tre mesi dopo e precisamente il 26/01/1999, e quindi priva di efficacia e dunque andava rigettata;

*che* il Tribunale Civile di Ancona si esprimeva, con sentenza depositata in Cancelleria l'8 agosto 2005, a favore della Regione Marche rigettando l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ancona e l'inefficacia dell'indagine preliminare redatta dall'ing. Falappa e datata 15/09/1997, come termine da cui far decorrere la denuncia ex art. 1669 che prevede il termine di un anno alla rilevazione del fatto, in quanto la prudenza vuole che l'azione giudiziaria dovesse tener conto ed attendere le successive note dell'ing. Falappa a livello integrativo e definitivo e condannava le convenute (Snam e imprese citate), in solido fra loro, nella misura di euro 5.629.380,20 (originarie lire 10.900.000,000) comprensivi anche dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell'opera a beneficio della collettività e di tutte le spese, comunque, che la P.A. indiretta (regionale) dovrà affrontare, con l'aggiunta degli interessi di legge e della svalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, entrambi gli accessori con decorrenza dalla relazione tecnica 15/09/1997 ing. Graziano Falappa all'effettivo saldo;

*che* la Snam Progetti e le imprese succitate, alla suddetta sentenza del tribunale Civile e Penale di Ancona, ricorrevano in appello ottenendo soddisfazione dalla relativa Corte d'Appello di Ancona, la quale statuiva con sentenza del 20/7/2010, accogliendo le domande degli avvocati Discepolo e Arbini per la Snam Progetti, ora Saipem, e Bertinelli Terzi per le imprese, adducendo in particolare che sin dal 1997, la Regione Marche era in grado di rilevare l'entità dei danni, le cause dei medesimi, e la responsabilità del progettista e dell'appaltatore, sicché la denuncia del gennaio 1999 a norma dell'ex art. 1669, sicuramente tardiva (quindici mesi e dunque oltre l'anno) e di conseguenza l'improcedibilità della domanda proposta dalla Regione nei confronti della Saipem SpA già Snam Progetti SpA e delle imprese Gentili, Davanzali e Zungarini;

*che* con delibera di Giunta n. 1475 del 1.10.2010 risulta che è stato stabilito di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 20.7.2010,

n. 548, ma non viene fatta alcuna menzione né delle ragioni per le quali la domanda della Regione Marche è stata respinta, né tanto meno delle cautele che la Regione stessa intende adottare per tutelarsi nei confronti degli amministratori e dei funzionari che hanno causato il rigetto della richiesta di risarcimento dell'ingente danno subito dalla Regione;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- 1) i motivi per cui con grande leggerezza la Giunta regionale ed in particolare l'ex Assessore ai LLPP, non hanno seguito con la dovuta attenzione e corretta valutazione della tempistica atta a porre in essere l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento del danno, che già nel 2005 per sentenza del tribunale Civile di Ancona ammontava ad euro 5.629.380,20 (originarie lire 10.900.000.000), oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal 1997 al saldo, e le spese tecniche e legali del procedimento;
- 2) quali azioni intende mettere in atto per recuperare la somma, citata che nel contempo per interessi maturati e svalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, è di gran lunga aumentata;
- 3) quali provvedimenti intende assumere nei confronti dei funzionari, ex funzionari e consulenti che per negligenza e scarsa professionalità hanno fatto trascorrere i tempi necessari e previsti dalla legge per la contestazione dei vizi ai sensi dell'art. 1669 c.c. al fine di recuperare il danno subito dal comportamento del progettista Snam Progetti - Saipem e dagli esecutori del lavoro (imprese Gentili, Davanzali e Zungarini) inerenti le opere di fognatura del Comune di San Benedetto del Tronto.